II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 683/2011 DEL CONSIGLIO

del 17 giugno 2011

recante modifica del regolamento (UE) n. 57/2011 per quanto concerne le possibilità di pesca per alcuni stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio [1] stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE.

(2) Le consultazioni sulle possibilità di pesca tra l'Unione e le Isole Færøer non hanno permesso di giungere ad un accordo per il 2011. Dopo un ulteriore ciclo di consultazioni con la Norvegia nel marzo 2011, le possibilità di pesca riservate per le consultazioni con le Isole Færøer possono ora essere assegnate agli Stati membri. L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 57/2011 e i pertinenti TAC di cui agli allegati IA e IB dello stesso regolamento dovrebbero pertanto essere modificati al fine di distribuire il contingente non assegnato e di rispecchiare la tradizionale distribuzione dello sgombro nell'Atlantico nordorientale.

(3) È auspicabile attuare disposizioni flessibili riguardo all'uso di contingenti per il melù nelle due principali zone di gestione definite nell'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011, per il suddetto stock (vale a dire da un lato le acque UE e le acque internazionali delle zone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV e dall'altro le zone CIEM VIIIc, IX e X e le acque UE della zona Copace 34.1.1), in quanto queste due zone di gestione formano oggetto del medesimo parere scientifico e sono considerate parte del medesimo stock biologico.

(4) L'allegato IA del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce contingenti generali per lo scampo nella zona CIEM VII e contingenti specifici per lo scampo nell'area Porcupine Bank situata all'interno della stessa zona. È necessario fissare nuovamente tali contingenti specifici per l'anno 2011 in base ai dati aggiornati sulle catture storiche.

(5) A seguito delle consultazioni conclusesi il 17 marzo 2011 tra gli Stati costieri (Isole Færøer, Groenlandia e Islanda) e altre parti contraenti (Unione e Norvegia) della Convenzione per la pesca nell'Atlantico Nord Orientale (NEAFC) sulla gestione dello scorfano nel Mare di Irminger e nelle acque adiacenti, è necessario fissare i TAC per lo scorfano in tali zone rispettando le limitazioni spaziali e temporali concordate. È opportuno modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) n. 57/2011.

(6) La Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC), nella sua riunione annuale del 2010, ha deciso di mantenere i limiti imposti per lo stesso anno riguardo alla cattura del pesce spada e riguardo al numero di pescherecci autorizzati alla pesca del pesce spada, a decorrere dal 1º gennaio 2011. È necessario applicare le suddette misure nel diritto dell'Unione.

(7) I partecipanti alla terza riunione internazionale per la creazione di un'Organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) nelle acque d'altura del Pacifico meridionale (SPFO), svoltasi nel maggio 2007, hanno adottato misure provvisorie, comprese possibilità di pesca, volte a disciplinare la pesca pelagica e la pesca di fondo in tale zona fino all'istituzione della suddetta ORGP. Nella seconda conferenza preparatoria della Commissione SPFO svoltasi nel gennaio 2011, sono state accettate

[1] GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

nuove misure provvisorie. Tali misure provvisorie sono volontarie e non giuridicamente vincolanti a norma del diritto internazionale. È tuttavia opportuno, in conformità agli obblighi di cooperazione e conservazione stabiliti dal diritto internazionale del mare, applicare le suddette misure nel diritto dell'Unione fissando un contingente complessivo per l'Unione. Ai fini della ripartizione del contingente dell'Unione fra gli Stati membri, è opportuno stabilire una nuova e definitiva chiave di ripartizione in base a criteri rigorosi, equi e obiettivi che tengano conto dei passati risultati di pesca degli Stati membri negli anni 2009 e 2010, periodo recente e sufficientemente rappresentativo durante il quale tutti gli Stati membri interessati erano presenti nelle zone di pesca.

(8) L'allegato IIB del regolamento (UE) n. 57/2011 prevede limitazioni dello sforzo di pesca per la ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice. È opportuno chiarire il testo relativo ad una condizione speciale stabilita nel quadro delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e le conseguenze del fatto di ricevere un numero illimitato di giorni di sbarchi nel periodo di gestione 2011.

(9) L'allegato IIC del regolamento (UE) n. 57/2011 stabilisce limitazioni dello sforzo di pesca ai fini del regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale [1].. È necessario allineare il testo del suddetto allegato con il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 509/2007.

(10) Il regolamento (UE) n. 57/2011 si applica, nel complesso, a decorrere dal 1º gennaio 2011. Tuttavia, le limitazioni dello sforzo di pesca sono stabilite per un periodo di un anno a decorrere dal 1º febbraio 2011. Per seguire il regime annuale di dichiarazione delle possibilità di pesca, le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura e alle assegnazioni dovrebbero essere applicate dal 1º gennaio 2011 e le disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca dovrebbero essere applicate dal 1º febbraio 2011, salvo indicazione contraria. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio di certezza del diritto, in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 57/2011

Il regolamento (UE) n. 57/2011 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo1*

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le seguenti possibilità di pesca:

a) per il 2011, i limiti di cattura per taluni stock ittici e gruppi di stock ittici;

b) per il periodo dal 1º febbraio 2011 al 31 gennaio 2012, determinati limiti di sforzo;

c) per i periodi indicati negli articoli 20, 21 e 22 e negli allegati IE e V, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR);

d) per i periodi indicati nell'articolo 28, le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della Convenzione della Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC); e

e) le possibilità di pesca supplementari per lo sgombro derivanti dai contingenti non catturati nel 2010.»;

2) l'allegato IA è modificato come segue:

[1] GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7.

a) la voce relativa al cicerello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Cicerello e catture accessorie connesse *Ammodytes* spp.	**Zona:**	Acque UE delle zone IIa, IIIa e IV [1] (SAN/2A3A4.)
Danimarca	334 324		
Regno Unito	7 308		
Germania	511		
Svezia	12 277		
UE	354 420 [2]		
Norvegia	20 000		
TAC	374 420	TAC analitico.	

[1] Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.Escluse le acque entro sei miglia dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

[2] Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve consistere in cicerelli. Le catture accessorie di limanda, sgombro e merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona:	Acque UE delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/*234_1)	(SAN/*234_2)	(SAN/*234_3)	(SAN/*234_4)	(SAN/*234_5)	(SAN/*234_6)	(SAN/*234_7)
Danimarca	282 989	32 072	9 434	9 434	0	395	0
Regno Unito	6 186	701	206	206	0	9	0
Germania	433	49	14	14	0	1	0
Svezia	10 392	1 178	346	346	0	15	0
UE	300 000	34 000	10 000	10 000	0	420	0
Norvegia	20 000	0	0	0	0	0	0
Totale	320 000	34 000	10 000	10 000	0	420	0»;

b) la voce relativa all'aringa nella zona IIIa è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Aringa [1] *Clupea harengus*	**Zona:**	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	12 608 [2]		
Germania	202 [2]		
Svezia	13 189 [2]		
UE	25 999 [2]		
TAC	30 000	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

[1] Sbarchi di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

[2] Fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque UE della zona IV.»;

c) la voce relativa all'aringa nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Aringa *Clupea harengus*	**Zona:**	Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN (1) (HER/5B6ANB)
Germania	2 513		
Francia	475		
Irlanda	3 396		
Paesi Bassi	2 513		
Regno Unito	13 584		
UE	22 481		
TAC	22 481	TAC analitico.	

(1) Si tratta dello stock di aringhe della zona VIa, a nord di 56° 00′ N, e della parte della zona VIa situata ad est di 07° 00′ O e a nord di 55° 00′ N, escluso il Clyde.»;

d) la voce relativa al melù nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque UE e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	1 533 (1)		
Germania	596 (1)		
Spagna	1 300 (1) (2)		
Francia	1 067 (1)		
Irlanda	1 187 (1)		
Paesi Bassi	1 869 (1)		
Portogallo	121 (1) (2)		
Svezia	379 (1)		
Regno Unito	1 990 (1)		
UE	10 042 (1)		
TAC	40 100	TAC analitico.	

(1) Di cui fino al 68 % può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1).

(2) Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1. Tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.»;

e) la voce relativa alla molva azzurra nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone Vb, VI e VII è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:** Molva azzurra *Molva dypterygia*		**Zona:** Acque UE e acque internazionali delle zone Vb, VI, VII (BLI/5B67-) ([3])
Germania	20	
Estonia	3	
Spagna	62	
Francia	1 422	
Irlanda	5	
Lituania	1	
Polonia	1	
Regno Unito	362	
Altri	5 ([1])	
UE	1 717	
Norvegia	150 ([2])	
TAC	2 032	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

([1]) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.
([2]) Da prelevare nelle acque UE delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII.
([3]) Si applicano condizioni speciali in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1288/2009 (*) e dell'allegato III, punto 7, del regolamento (CE) n. 43/2009 (**).
(*) Regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1º gennaio 2010 al 30 giugno 2011 (GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6).
(**) Regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1).»;

f) la voce relativa alla molva nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:** Molva *Molva molva*		**Zona:** Acque UE e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	30	
Danimarca	5	
Germania	109	
Spagna	2 211	
Francia	2 357	
Irlanda	591	
Portogallo	5	
Regno Unito	2 716	
UE	8 024	
Norvegia	6 140 (1) (2)	
TAC	14 164	TAC analitico. Si applica l'articolo 13 del presente regolamento.

(1) Di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. La totalità delle catture accidentali di altre specie nelle zone VI e VII non supera 3 000 t.

(2) Compreso il brosmio. I contingenti per la Norvegia sono di 6 140 t per la molva e 2 923 t per il brosmio, sono interscambiabili fino a 2 000 t e possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII.»;

g) la voce relativa allo scampo nella zona VII è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:** Scampo *Nephrops norvegicus*		**Zona:** VII (NEP/07.)
Spagna	1 306 (1)	
Francia	5 291 (1)	
Irlanda	8 025 (1)	
Regno Unito	7 137 (1)	
UE	21 759 (1)	
TAC	21 759 (1)	TAC analitico.

(1) Di cui non più dei seguenti contingenti può essere prelevato nella zona VII (Porcupine Bank – unità 16) (NEP/*07U16):

Spagna	377
Francia	241
Irlanda	454
Regno Unito	188
UE	1 260»;

h) la voce relativa allo sgombro nelle zone IIIa e IV; nelle acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc, e sottodivisioni 22-32 è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:** Sgombro *Scomber scombrus*		**Zona:** IIIa e IV; acque UE delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId (MAC/2A34.)
Belgio	517 (3)	
Danimarca	18 084 (3) (5)	
Germania	539 (3)	
Francia	1 629 (3)	
Paesi Bassi	1 640 (3)	
Svezia	4 860 (1) (2) (3)	
Regno Unito	1 518 (3)	
UE	28 787 (1) (3) (5)	
Norvegia	169 019 (4)	
TAC	Non pertinente	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Comprese 242 t da prelevare nelle acque norvegesi a sud di 62° N (MAC/*04N-).
(2) Nel corso delle attività di pesca nelle acque norvegesi, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.
(3) Può essere anche prelevato nelle acque norvegesi della zona IVa.
(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la parte norvegese del TAC del Mare del Nord, pari a 47 197 t. Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa, eccetto per 3 000 t che possono essere pescate nella zona IIIa.
(5) Include 323 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

	IIIa (MAC/*03 A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1º gennaio al 31 marzo 2011 e nel dicembre 2011 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	9 764 (1)
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	1 847
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0

(1) Include 183 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

i) la voce relativa allo sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	20 694		
Spagna	22		
Estonia	172		
Francia	13 797		
Irlanda	68 978		
Lettonia	127		
Lituania	127		
Paesi Bassi	30 177		
Polonia	1 457		
Regno Unito	189 694		
UE	325 245 (3)		
Norvegia	14 050 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere pescato nelle zone IIa, VIa (a nord di 56° 30' N), IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh.
(2) 33 804 t aggiuntive di contingente di accesso possono essere pescate dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputate al limite di cattura.
(3) Include 674 t di contingente omesse dalle possibilità di pesca 2010.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi specificati non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	Acque UE e acque norvegesi della zona IVa (MAC/*04 A-EN) Nei periodi dal 1º gennaio al 15 febbraio 2011 e dal 1º settembre al 31 dicembre 2011	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)
Germania	8 326	849
Francia	5 551	566
Irlanda	27 754	2 832
Paesi Bassi	12 142	1 238
Regno Unito	76 325	7 789
UE	130 098	13 274»;

j) la voce relativa allo sgombro nelle zone VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	30 609 (1)		
Francia	203 (1)		
Portogallo	6 327 (1)		
UE	37 139		
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) I quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIId, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizioni speciali

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona specificata non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso.

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	2 570
Francia	17
Portogallo	531»;

k) la voce relativa allo sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Sgombro *Scomber scombrus*	**Zona:**	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N.)
Danimarca	13 018 (1) (2)		
UE	13 018 (1) (2)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Le catture effettuate nella zona IVa (MAC/*4A.) e nella zona IIa (MAC/*02A.) devono essere comunicate separatamente.
(2) Include 272 t di contingente riportate dalle possibilità di pesca 2010 non utilizzate.»;

l) la voce relativa allo spratto e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa e IV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Spratto e catture accessorie connesse *Sprattus sprattus*	**Zona:**	Acque UE delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	1 835		
Danimarca	145 273		
Germania	1 835		
Francia	1 835		
Paesi Bassi	1 835		
Svezia	1 330 (1)		
Regno Unito	6 057		
UE	160 000 (4)		
Norvegia	10 000 (2)		
TAC	170 000 (3)		TAC precauzionale.

(1) Compresi i cicerelli.
(2) Può essere pescato unicamente nelle acque UE della zona IV.
(3) TAC preliminare. Il TAC definitivo sarà stabilito alla luce dei nuovi pareri scientifici nel corso del primo semestre 2011.
(4) Almeno il 98 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da spratto. Le catture accessorie di limanda e di merlano devono essere imputate al rimanente 2 % del TAC.»;

m) la voce relativa al sugarello e alle catture accessorie connesse nelle acque UE delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Sugarello e catture accessorie connesse *Trachurus* spp.	**Zona:**	Acque UE delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c,VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque UE e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)
Danimarca	15 781 (1)		
Germania	12 314 (1) (2)		
Spagna	16 795		
Francia	6 338 (1) (2)		
Irlanda	41 010 (1)		
Paesi Bassi	49 406 (1) (2)		
Portogallo	1 618		
Svezia	675 (1)		
Regno Unito	14 850 (1) (2)		
UE	158 787 (3)		
TAC	158 787		TAC analitico.

(1) Fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque UE delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2011, può essere imputato al contingente relativo alle acque UE delle zone IVb, IVc e VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*4BC7D).
(2) Fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIId. Tuttavia, il ricorso a tale condizione speciale deve essere preventivamente comunicato alla Commissione (JAX/*07D).
(3) Almeno il 95 % degli sbarchi imputati al TAC deve essere costituito da sugarelli. Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro devono essere imputate al rimanente 5 % del TAC.»;

3) l'allegato IB è modificato come segue:

a) la voce relativa al merluzzo bianco e all'eglefino nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Merluzzo bianco ed eglefino *Gadus morhua* e *Melanogrammus aeglefinus*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	0		
Francia	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente»;		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

b) la voce relativa al melù nelle acque delle Isole Færøer è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Melù *Micromesistius poutassou*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	0		
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	40 100 ([1])		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

([1]) TAC concordato dall'Unione, dalle Isole Færøer, dalla Norvegia e dall'Islanda.»;

c) la voce relativa alla molva e alla molva azzurra nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Molva e molva azzurra *Molva molva* e *Molva dypterygia*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	0		
Francia	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente»;		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

d) la voce relativa al gamberello boreale nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Gamberello boreale *Pandalus borealis*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	1 950		
Francia	1 950		
UE	7 000 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Di cui 3 100 t assegnate alla Norvegia.»;

e) la voce relativa al merluzzo carbonaro nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Merluzzo carbonaro *Pollachius virens*	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente»;	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

f) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 (GHL/N01GRN)
Germania	1 850		
UE	2 650 (1)		
TAC	Non pertinente	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Di cui 800 t, da pescarsi esclusivamente nella zona NAFO 1, sono assegnate alla Norvegia.»;

g) la voce relativa all'ippoglosso nero nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Ippoglosso nero *Reinhardtius hippoglossoides*	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	5 867		
Regno Unito	309		
UE	7 000 (1)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Di cui 824 t assegnate alla Norvegia.»;

h) la voce relativa allo scorfano nelle acque UE e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Scorfano (acque pelagiche superficiali) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0 (1)		
Germania	0 (1)		
Spagna	0 (1)		
Francia	0 (1)		
Irlanda	0 (1)		
Lettonia	0 (1)		
Paesi Bassi	0 (1)		
Polonia	0 (1)		
Portogallo	0 (1)		
Regno Unito	0 (1)		
UE	0 (1)		
TAC	0 (1)		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Non può essere pescato dal 1º gennaio al 9 maggio 2011.

Specie:	Scorfano (acque pelagiche profonde) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	177 (1) (2)		
Germania	3 569 (1) (2)		
Spagna	633 (1) (2)		
Francia	336 (1) (2)		
Irlanda	1 (1) (2)		
Lettonia	64 (1) (2)		
Paesi Bassi	2 (1) (2)		
Polonia	324 (1) (2)		
Portogallo	757 (1) (2)		
Regno Unito	8 (1) (2)		
UE	5 871 (1) (2)		
TAC	38 000 (1) (2)		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30'

(2) Non può essere pescato dal 1º gennaio al 9 maggio 2011.»;

i) la voce relativa allo scorfano nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Scorfano (acque pelagiche) *Sebastes* spp.	**Zona:**	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/514GRN)
Germania	5 164 (1) (2)		
Francia	26 (1) (2)		
Regno Unito	37 (1) (2)		
UE	5 227 (1) (2)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Può essere pescato solo con reti da traino pelagiche. Può essere pescato a est o ovest.
(2) Il contingente può essere prelevato nella zona di regolamentazione NEAFC purché siano soddisfatte le condizioni fissate dalla Groenlandia in materia di comunicazione (RED/*51214). Se pescato nella zona di regolamentazione NEAFC, può essere prelevato solo a decorrere dal 10 maggio 2011 come scorfano di acque pelagiche profonde e unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate (RED/*5-14):

Punto n.	Latitudine N	Longitudine W
1	64° 45'	28° 30'
2	62° 50'	25° 45'
3	61° 55'	26° 45'
4	61° 00'	26° 30'
5	59° 00'	30° 00'
6	59° 00'	34° 00'
7	61° 30'	34° 00'
8	62° 50'	36° 00'
9	64° 45'	28° 30' »;

j) la voce relativa ad altre specie nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Altre specie (1)	**Zona:**	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	0		
Francia	0		
Regno Unito	0		
UE	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.»;

k) la voce relativa ai pleuronettiformi nelle acque delle Isole Færøer della zona Vb è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:** Pleuronettiformi		**Zona:** Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	0	
Francia	0	
Regno Unito	0	
UE	0	
TAC	Non pertinente»;	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

4) nell'allegato IC, la voce relativa al gamberello boreale nella zona NAFO 3L è sostituita dalla seguente:

«**Specie:** Gamberello boreale *Pandalus borealis*		**Zona:** NAFO 3L [1] (PRA/N3L.)
Estonia	214	
Lettonia	214	
Lituania	214	
Polonia	214	
Altri Stati membri	213 [2]	
UE	1 069	
TAC	19 200	TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

[1] Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

[2] Except Estonia, Latvia, Lithuania and Poland.»;

5) nell'allegato ID la voce relativa al tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mediterraneo (BFT/AE045 W) è sostituita dal testo seguente:

«**Specie:**	Tonno rosso *Thunnus thynnus*	**Zona:**	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mediterraneo (BFT/AE045 W)
Cipro	66,98 (4)		
Grecia	124,37		
Spagna	2 411,01 (2) (4)		
Francia	958,42 (2) (3) (4)		
Italia	1 787,91 (4) (5)		
Malta	153,99 (4)		
Portogallo	226,84		
Altri Stati membri	26,90 (1)		
UE	5 756,41 (2) (3) (4) (5)		
TAC	12 900		

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Malta e Portogallo, e unicamente come cattura accessoria.

(2) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	350,51
Francia	158,14
UE	508,65

(3) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	45 (*)
UE	45

(*) Questo quantitativo può essere rivisto dalla Commissione, su richiesta della Francia, fino ad un quantitativo massimo di 100 t, secondo quanto indicato dalla raccomandazione ICCAT 08-05.

(4) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	48,22
Francia	47,57
Italia	37,55
Cipro	1,34
Malta	3,08
UE	137,77

(5) Nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso compreso tra 8 kg e 30 kg effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	37,55
UE	37,55»;

6) l'allegato IH è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO IH*

Zona della Convenzione WCPFC

Specie:	Pesce spada *Xiphias gladius*	**Zona:**	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
UE	3 170,36		
TAC	Non pertinente»;		TAC analitico

7) l'allegato IJ è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO IJ*

Zona della convenzione SPFO

Specie:	Sugarello cileno *Trachurus murphyi*	**Zona:**	Zona della convenzione SPFO (CJM/SPRFMO)
Germania	10 223,67		
Paesi Bassi	11 080,80		
Lituania	7 112,63		
Polonia	12 231,90		
UE	40 649»;		

8) l'allegato IIB è così modificato:

a) ill punto 5,2 è sostituito dal seguente:

«5.2. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui una nave UE può essere autorizzata dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 5 tonnellate o meno del 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo; e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave nel 2008 o nel 2009 rappresentano meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.»;

b) il punto 9.1 è sostituito dal seguente:

«9.1. Gli sbarchi di una nave a cui sia stato attribuito un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione 2011, 5 tonnellate o il 3 % del totale degli sbarchi in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di peso vivo di scampo.»;

9) l'allegato IIC è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2. Attrezzi da pesca

Il presente allegato si applica ai seguenti gruppi di attrezzi da pesca:

a) sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

b) reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm.»;

b) la tabella I è sostituita dalla seguente:

«*Tabella I*

Attrezzo punto 2	Denominazione Si utilizzano solo i gruppi di attrezzi di cui al punto 2	Manica occidentale
2 a)	Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	164
2 b)	Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	164»;

10) l'allegato VII è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO VII*

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di navi UE autorizzate a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
UE	14».

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti da 1 a 7 e punto 10, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le disposizioni dell'articolo 1, punti 8 e 9, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addi 17 giugno 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MATOLCSY Gy.